

Contratto di Rendita Vitalizia, pagabile in caso di Non Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)



Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: NoiAutonomia

Data di realizzazione del documento: gennaio 2020
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

NoiAutonomia è un **Contratto di Rendita vitalizia** pagabile in caso di **perdita di Autosufficienza** dell'Assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana, in forma collettiva.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Il Contratto prevede l'erogazione a favore dell'Assicurato di una rendita vitalizia mensile di importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 2.000 nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in uno stato di non Autosufficienza. La prestazione verrà corrisposta dopo che siano trascorsi 90 giorni a partire dalla data di non Autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di non Autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all'atto dell'accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non Autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Qualora l'Assicurato dovesse riacquistare l'Autosufficienza, il pagamento della Rendita assicurata viene interrotto. In tal caso il Contratto potrà essere riattivato previa ripresa del pagamento dei Premi a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data in cui si verifica il recupero dello stato di Autosufficienza.



Che cosa NON è assicurato?

- × partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, guerra, ribellioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- × incidenti di volo su mezzo non autorizzato;
- × guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato;
- × abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti;
- × trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.
- × certificato medico prodotto in un Paese non previsto;
- × attività dolosa o autolesionismo dell'Assicurato;
- × malattie intenzionalmente procurate, tentato suicidio;
- × negligenza, imprudenza erogata;
- × malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni verificatisi prima della data di decorrenza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Carezza di 3 anni per malattie nervose o mentali dovute a causa organica; carezza di 1 anno per le altre patologie; nessuna carezza in caso di infortunio.
- ! Franchigia di 90 giorni dalla data di denuncia dello stato di non Autosufficienza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il Contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali. Tuttavia, è escluso dalla garanzia il decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. In qualità di Contraente, devi comunicare all'Impresa le modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto, nonché inoltrare per iscritto all'Impresa eventuali comunicazioni inerenti modifiche dell'indirizzo, variazione di residenza e variazioni degli estremi di conto corrente bancario.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, deve essere consegnata la seguente documentazione: informativa e consenso privacy, certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della malattia grave/lo stato di non Autosufficienza, con la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Qualora l'incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in relazione a demenza invalidante, malattia di Alzheimer o Parkinson, è necessario che lo stato di Non Autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo (M.M.S.E.).



Quando e come devo pagare?

- Il premio annuo è determinato in base alla prestazione assicurata e all'età dell'assicurato.
- Devi versare il premio tramite: assegno o vaglia; bonifico; bollettino postale; moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS-bancomat); SDD (SEPA Direct Debt).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il Contratto ha una durata non inferiore a cinque anni e si rinnova automaticamente, di volta in volta, alla scadenza, per un anno, in mancanza di diversa volontà espressa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza stessa. In forza del Contratto viene accesa una copertura assicurativa monoannuale rinnovabile di anno in anno in riferimento a ciascun assicurato incluso nel Contratto.
- L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del Contratto non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni. Per età dell'Assicurato si intende l'età assicurativa, ossia l'età compiuta se sono trascorsi meno di sei mesi dall'ultimo compleanno, l'età da compiere in caso contrario.
- La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 de giorno in cui il Contratto è concluso, ossia dopo l'accettazione della proposta da parte della Compagnia.



Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?

- Puoi revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del Contratto, o recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro 30 giorni il premio versato viene rimborsato.
- Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del Contratto. Le garanzie assicurative decadono e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Qualora il Contraente non accetti la modifica delle condizioni tariffarie per variazione delle basi tecniche può essere applicata la riduzione della prestazione assicurata. Non è previsto il diritto di riscatto.